

parte dei giornalisti. Io lo ammetto, ed ammetto che immeritate sieno le censure che si fecero contro ai giornalisti di questi Stati.

Ma se è vera intenzione di essi di non palesare le cose che riguardano la guerra, qual motivo hanno essi di dolersi se viene ad essi imposto silenzio sopra questo punto? Essi stessi per escludere la necessità di far questa proposizione vengono a dirci che sono disposti a non valersi della facoltà che il Governo vorrebbe ad essi togliere colla proposizione di questa legge.

Dunque, se essi stessi sono disposti a fare un sacrificio e ad astenersi dal parlare di cose di guerra, tanto vale che lascino luogo alla legge. Ad ogni modo poi, se sarà loro vietato di parlare di cose militari, eviteranno quegli immeritati rimproveri che in altre circostanze furono contro essi rivolti, poichè, quando esiste una disposizione in proposito, non ci sarà più alcuno che possa ad essi fare il rimprovero di avere palesato cose che potessero essere giovevoli al nemico e tornare a danno della patria.

Or dunque concludo che, sempre quando vi esista una necessità la quale persuada di concedere al Governo poteri che si scostino alquanto dallo Statuto, noi non solo possiamo, ma abbiamo il dovere di concederli, perchè il diritto consiste nella natura stessa della Costituzione, la quale deve avere in sé tutti i mezzi di porre in salvo la Costituzione medesima; se dunque sono questi poteri indispensabili, forza è che vengano al Governo concessi. (*Bravo!*)

Io nel proporre, o signori, certamente non parlo per interesse del Ministero; poichè, se dovessi parlare per questo fine, anzichè proporli od accettarli, dovrei respingerli, perchè più grave è la responsabilità che pesa sul Governo, allorchè maggiori sono i poteri che gli vengono concessi. Quando questo non avesse poteri straordinari, quando mancasse il diritto di provvedere in certe e determinate circostanze, egli, non provvedendo quando ve ne sia il bisogno, potrebbe rispondere: si sarebbe provveduto se si fossero avuti i poteri; la colpa non è del Governo. Ma per contro questa risposta non potrebbe essere fatta quando questi poteri straordinari gli venissero concessi; dunque più grave la responsabilità, maggiore la convenienza di non riceverli, anzichè d'essere poi in necessità di doverne far uso. Ma al di sopra della convenienza del Ministero sta la necessità della salvezza della patria. Noi reputiamo necessari questi poteri; era quindi obbligo nostro di chiederli, ed a voi li chiediamo; a voi spetta il decidere. (*Applausi*)

MOLLARD. Je demande la parole pour faire une simple observation à monsieur le ministre de l'intérieur.

Varie voci. La chiusura! la chiusura!

DE MARTINEL. Je demande la parole.

IL PRESIDENTE. Il signor De Martinel domanda la parola contro la chiusura?

DE MARTINEL. Non, je ne demande pas la parole contre la clôture; mais je la demande pour faire observer qu'on a toujours le droit de parler après un ministre.

IL PRESIDENTE. Si la clôture n'est pas adoptée, la parole appartient à ceux qui se trouvent inscrits après les orateurs que nous avons déjà entendus, et qui ont demandé de parler contre la proposition actuelle de loi de sûreté publique.

La parola impertanto è al deputato Rosa.

ROSA. Signori, la libertà, questo inestimabile bene che la patria nostra, dopo tanti secoli di patimenti e di speranze, ha finalmente conseguita, sta per esserle temporariamente ritolta; e non mica per forza maggiore od esterna, ma per mani di coloro medesimi che hanno il debito di custodirla.

Io non sono abbastanza teologo per distinguere se la concessione che stiamo per fare incontri o no l'ostacolo del giuramento che abbiamo prestato, non dico di fedeltà al Re, ma di obbedienza allo Statuto.

Noterò solamente che, se oggi ci crediamo autorizzati a fare una legge che paralizzi per quarantacinque giorni le disposizioni di quello Statuto medesimo al quale abbiamo giurato di obbedire, domani potremo anche farne un'altra che ci proscioglia, almeno per egual termine, dalla fedeltà che abbiamo giurata al Re.

Se non che mi vien detto che quando la patria è in pericolo ogni legge è buona la quale valga a salvarla. Ed io vi concederò che la nostra legge è atta a salvare la patria, a patto che mi ammettiate che essa è anche atta a perderla.

La nostra legge, o signori, sarà buona o cattiva, secondo che saranno buoni o cattivi i ministri a cui la affidiamo. Se i ministri saranno liberali, la legge colpirà i retrogradi; se i ministri saranno retrogradi, la legge colpirà i liberali. I quali per conseguenza potranno essere arrestati, *quand'anche non si tratti di flagrante delitto*; le cui riunioni potranno essere impedito e sciolte e i loro giornali sospesi e i loro domicili visitati e i loro ospiti sfrattati, sempre però *con intervento del giudicante o del sindaco!*...

Dopo questo voi crederete, o signori, che io intenda votare contro la legge. Io non dico ancora questo; tanto più ch'io prevedo pur troppo che la legge sarà adottata a malgrado del mio voto.

Mi son fatto lecito di presentarvi questa legge sotto il doppio aspetto delle applicazioni sue, affinché, in grazia dei salutar emendamenti di cui è capace e che voi sarete certamente per farci, essa colpisca i malvagi e protegga i buoni, raffermi e non distrugga le nostre libere istituzioni; sia la salute e non la rovina della patria.

È a questi patti, e solamente a questi patti, che io voterò per la legge.

Voci. La chiusura!

GYRARD. Dans une loi si importante et qui peut exercer une si grande influence sur les destinées de notre patrie, aucun de nous ne doit vouloir que les motifs qui l'ont dirigée demeurent inconnus; car l'avenir peut lui demander un terrible compte de son vote; ainsi je demande que ceux qui le désirent puissent faire connaître leur opinion sur la loi.

IL PRESIDENTE. La chiusura essendo chiesta, debbo vedere se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

È ora mio obbligo di porla ai voti.

(È approvata.)

Un deputato. Non siamo più in numero.

IL PRESIDENTE. Alcuni si sono astenuti dal votare, ma siamo in numero di 119. Leggerò l'articolo primo del progetto, onde aprire sovra di esso la discussione.

« Art. 1. Dal giorno della pubblicazione della presente legge, e durante il termine in essa stabilito, è concessa al Governo la facoltà di ordinare visite domiciliari coll'intervento del giudicante o sindaco, e di far procedere all'arresto personale, *quand'anche non si tratti di flagrante delitto*, ogni volta che sia necessario alla sicurezza dello Stato.

« L'individuo arrestato dovrà fra lo spazio di ore 24 essere rimesso ai tribunali competenti, giusta le leggi generali, perchè procedano nelle forme ordinarie colla massima sollecitudine.

« È parimente accordata durante il detto termine la facoltà al Governo di allontanare o respingere da questi Stati qualunque persona non regnicola, la quale dia fondato motivo